



Pec Direzione

E.prot DVA - 2014 - 0031101 del 29/09/2014

Da: avvbellizzi <avvbellizzi@pec.it>
Inviato: domenica 28 settembre 2014 10:48
A: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.MINAMBIENTE.IT
Cc: URP@PEC.SVILUPPOECONOMICO.GOV.IT
Oggetto: OSSERVAZIONI CONTRO PROGETTO ELSA 2 DI MEDITERRANEO NO TRIV
Allegati: ELSA 2.pdf

Priorità: Alta


In allegato le osservazioni contro il progetto Elsa 2 di Mediterraneo No triv.

Per qualsiasi informazioni è possibile contattare questo studio legale.

Cordialità

Avv. G. Bellizzi

VIA F. FELLINI 09 POLICORO (MT)
PEC: AVVBELLIZZI@PEC.IT



MEDITERRANEO NO TRIV

MEDITERRANEO NO TRIV

Parere negativo all'istanza ELSA 2

27/09/2014

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione III
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - Roma

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per la Qualità e la Tutela del Paesaggio e
l'Arte Contemporanea
Via San Michele, 22
00153 - Roma

Descrizione:

Progetto: ELSA 2

Istante: PETROCELTIC

Osservazioni contro il progetto per i seguenti motivi:

1) Impatti rilevanti al comparto turistico

-Il progetto **ELSA 2** potrebbe provocare indubbi effetti negativi su tutti i comuni ubicati lungo la costa e sul comparto turistico.

In effetti il progetto potrebbe mettere in discussione gli ingenti investimenti (centinaia di milioni di euro) che tali città hanno speso per lo sviluppo turistico del loro territorio.

Elsa2 sarà installata a pochi chilometri dalla riviera teatina, con dirette ricadute negative su tutto il comparto turistico.

Inoltre, l'intervento industriale di enorme rilevanza della **Petroceltic** impone anche di fare le seguenti riflessioni così sintetizzate:

1-La logistica portuale sarebbe modificata interessando anche la parte costiera con alterazione delle correnti e dell'equilibrio ecologico del mare, in un'area ove insiste anche il settore economico della pesca del Mediterraneo.

2-Il traffico navale e terrestre quale conseguenza diretta e/o indiretta al progetto, potrebbe determinare notevoli incrementi delle emissioni acustiche nelle zone di arrivo delle materia prime e di spedizione dei rifiuti prodotti, nonché rilasci di sostanze inquinanti, perché ogni nave pulisce motori, combustibile e stive e scarica nel mare, e intralci al traffico di pesca già esistente.

3-Il conto economico conseguente all'istanza risulta sconveniente in quanto esclude dal computo i costi ambientali ivi compresi quelli di estrazione.

4-I costi socio-economici su un sistema fortemente connotato da attività e produzioni agro-alimentari di pregio e da attività turistico -alberghiere e di pesca subiranno una sicura e forte flessione negativa.

5-L'occupazione di questi settori e che è suscettibile di crescere, sarebbe messa in discussione da un impianto industriale con una previsione occupazionale nettamente inferiore.

6-Nel distretti dove sono in funzioni le estrazioni di petrolio l'occupazione agricola è sempre drasticamente diminuita, come quella turistica e i prodotti locali non sono più venduti, con una grave crisi socio-economica, nonché un serio aumento di patologie a carico della popolazione residente.

7-Durante le fasi di estrazione degli idrocarburi e del loro trasporto vengono ammessi diversi casi di anomalie di funzionamento, con possibili inquinamenti del mare.

8-Basta solo uno degli eventi più gravi per distruggere o compromettere per decine di anni un'area che oggi ha buone potenzialità di sviluppo sociale ed economico.

A fronte di ciò si segnala nelle popolazioni locali uno stato di turbativa ed agitazione che potrebbe sfociare in atti palesi di dissenso democratico organizzato.

Complessivamente le trivellazioni e l'estrazione non dà garanzie di sicurezza per la vita: le popolazioni locali gravemente danneggiate da questa scelta opporranno una ferma opposizione, e piani collettivi di rimborso al governo italiano, dei danni sociali, sanitari ed economici subiti, da quando i rilievi sono iniziati.

3) Contrasto tra le disposizioni internazionali siglate dall'Italia e le istanze di ricerca di idrocarburi.

L'Italia ha inoltre siglato un Accordo Internazionale della portata del Protocollo di Kyoto ed è ormai vincolata dal regime di riduzione del 20% delle emissioni di gas climalteranti adottato dall'Unione Europea (c.d. "20-20-20") di cui si prospetta addirittura un rafforzamento, attualmente in discussione, per una progressiva riduzione del 30% delle emissioni, entro il 2020.

Appare anacronistico siglare da una parte trattati internazionali per ridurre l'impatto dell'inquinamento sull'ambiente e dall'altra autorizzare le ricerche di idrocarburi piuttosto che impegnare risorse economiche ed investimenti verso fonti di energia pulita.

4) Rischio potenziale per il patrimonio archeologico sommerso

Numerosi studi archeologici hanno rilevato la presenza di siti e reperti sommersi nel Mar Mediterraneo.

Per tali ragioni si richiama l'attenzione dei Ministeri preposti all'analisi delle presenti osservazioni tutta la gravità della questione anche in merito all'enorme importanza del patrimonio archeologico sommerso così come riconosciuto dalla "Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo" (Parigi, 2 nov 2001). Si riporta di seguito quanto stabilito dall'art. 1 della "Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo" (Parigi, 2 nov 2001).

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

1. (A) "patrimonio culturale subacqueo" indica tutte le tracce dell'esistenza umana a carattere culturale, storico o archeologico che sono stati totalmente o parzialmente sotto l'acqua, periodico o continuo, per almeno 100 anni, quali:

(I) i siti, strutture, edifici, manufatti e resti umani, insieme con il loro contesto archeologico e naturale;

(II) le navi, aerei, altri veicoli o parte di essi, al carico o di altri contenuti, insieme al loro contesto archeologico e naturale, e

(III) gli oggetti di carattere preistorico.

(B) di condotte e cavi posti sul fondo del mare non sono considerate come patrimonio culturale subacqueo.

(C) Impianti diverse condotte e cavi, posti sul patrimonio culturale subacqueo fondali e ancora in uso, non è considerata.

2. (A) "Stati Parti" si intendono gli Stati che hanno consentito ad essere vincolati dalla presente Convenzione e per i quali la presente convenzione è in vigore.

(B) La presente convenzione si applica, mutatis mutandis, a quei territori di cui all'articolo 26, paragrafo 2 (b), che diventano Parti della presente Convenzione, in conformità con le condizioni stabilite in detto paragrafo, e in tal senso "Stati parti" si riferisce a quei territori.

3. "UNESCO", l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

4. "Direttore generale", il Direttore Generale dell'UNESCO.

5. "Zona": i fondi marini e oceani e loro sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale.

6. «Le attività sul patrimonio culturale subacqueo»: attività che hanno patrimonio culturale subacqueo come oggetto primario e che possono, direttamente o



indirettamente, fisicamente disturbare o danneggiare in altro patrimonio culturale subacqueo.

7. "Attività per inciso che interessano il patrimonio culturale subacqueo": attività che, pur non avendo patrimonio culturale subacqueo come oggetto primario o uno dei loro oggetti, possono fisicamente disturbare o danneggiare in altro modo il patrimonio culturale subacqueo.

8. "Navi di Stato e aeromobili" si intendono le navi da guerra e altre navi o aeromobili che erano di proprietà o gestite da uno Stato e impiegate, al momento del naufragio, solo per scopi non commerciali, che sono identificati come tali e che soddisfano la definizione di patrimonio culturale subacqueo.

9. "Regole": le norme in materia di attività sul patrimonio culturale subacqueo, di cui all'articolo 33 della presente convenzione.

5-Aspetti economici dell'estrazione del petrolio in mare

Dai dati del Ministero dello Sviluppo Economico risulta che nel nostro Paese ci sono, come Riserve recuperabili (ovvero la somma delle certe più il 50% delle probabili e il 20% delle possibili), circa 109 milioni di tonnellate di petrolio, di cui il 95% (104 milioni di tonnellate) deriva dalla terraferma e il restante 5% (5 milioni di tonnellate) dal mare.

Questo a fronte di un consumo annuale che nel 2006 si era attestato sugli 85 milioni di tonnellate. L'estrazione di ulteriori giacimenti è, quindi, una soluzione che non garantirebbe né una sostanziale riduzione delle importazioni, né un abbassamento della bolletta energetica nazionale ma solo importanti profitti per le aziende petrolifere a fronte di una seria ipoteca sul futuro di questi territori, con compromissioni ambientali tutt'altro che irrilevanti (fonte Dossier petrolio Legambiente 2010).

A conferma di quanto sopra mettiamo in evidenza una piccola ed esaustiva panoramica attraverso gli stralci dell'intervento di Bonatti, Vice Presidente della BG Italia, al OMC (Offshore Mediterranean Conference) di Ravenna nel 2004, con analisi legislativa della ricerca petrolifera in Italia, frutto di una

collaborazione con l'ing. Domenico Martino, Direttore dell'UNMIG a cui sono stati modificati solo gli aggiornamenti sulle royalties al 2010 e la franchigia con il DM 4/3/011 e tratto da . **WWF Italia Onlus ONG** Sezione Regionale Abruzzo Viale D'Annunzio, 68 Pescara e pubblicato su www.wwf.it/abruzzo:

*"...le royalties sono così suddivise: terra, del 10% alle **Regioni va il 55%** ed ai **Comuni il 15%** il*

***30% allo stato** e, se si tratta di regioni del Mezzogiorno o di Regioni a statuto speciale e di*

*Province autonome, nella misura del 100%; nel mare territoriale il 7% e il 4% va per il **55% delle***

***royalties alle Regioni costiere**, non sono dovute da parte del titolare di una concessione di stoccaggio, le royalties sulle produzioni residue provenienti da livelli del giacimento non adibiti a stoccaggio (art. 113, D. lgs 164/00) non vi è un obbligo assoluto di spesa sui programmi di lavoro relativi al permesso di ricerca, ma soltanto una sanzione amministrativa, peraltro abbastanza contenuta (max 93.000 Euro), e l'avvio della procedura di contestazione dei motivi di decadenza per inadempienza del titolare (art. 8, D. lgs. 625/96) in varie circostanze*
L'ASSOMINERARIA ha

prodotto risultati di studi dai quali risulterebbe che in Italia i costi "industriali" di produzione degli idrocarburi a testa pozzo, e cioè al netto delle royalties, si pongono nella parte inferiore del "range" europeo e sono quindi abbastanza competitivi. Tale panorama non viene sostanzialmente modificato se si tiene conto della fiscalità e, in particolare, delle royalties...-Bonatti-

***Ulteriori Incentivi:**...le attività di rilevamento geofisico condotte per la prospezione da parte dei concessionari (di permessi o di concessioni), sia ai fini della ricerca tecnologica applicata che fini della ricerca e della coltivazione di idrocarburi, sono **incentivate** potendo godere di un contributo da parte dello Stato, in misura **non superiore al 40% dei costi sostenuti** (art. 4, D. lgs.*

164/2000 e D.M. del MAP29/11/2002 che stabilisce criteri e modalità per la concessione dei predetti incentivi).

- è incentivata la coltivazione dei giacimenti marginali attraverso il riconoscimento di una sopraelevazione percentuale (uplift) degli

investimenti necessari per lo sviluppo del giacimento o dell'investimento addizionale necessario per ottenere un aumento delle riserve producibili . In tal modo gli Operatori possono ottenere, in sostanza, uno sgravio fiscale in sede di ammortamento dell'investimento, in misura tale da rendere economico l'investimento stesso (art. 5, D. lgs. 164/2000)".

Quindi, in sostanza, la ricerca più che essere destinata alla ricerca di idrocarburi e pur presentando livelli rilevanti di **anti-economicità**, comporta per le società petrolifere un ottimo investimento a fronte degli sgravi e contributi che lo stato elargisce senza nulla pretendere in cambio per lo scempio del territorio e per la certa pericolosità per l'ambiente e la salute dell'uomo.

6-Violazione del principio di precauzione

Nel progetto Elsa 2 appare generalizzata e diffusa la violazione del principio di precauzione, oltre a scarsa considerazione degli effetti transfrontalieri.

CONCLUSIONI

1. Non è possibile ignorare l'esperienza di altri paesi che hanno già prima di noi dovuto affrontare la terribile esperienza di un disastro ambientale in mare;
2. Non è possibile disattendere le osservazioni e i pareri negativi degli enti locali e delle associazioni e/o comitati di cittadini.
3. Non è possibile consentire attività di estrazione di idrocarburi in mare che prevedono anche scavo e/o lieve sbancamento del fondo marino senza prevedere l'obbligo della presenza, durante tutte le operazioni, della Soprintendenza ai Beni Archeologici.

4. Non è possibile ignorare che nello studio di impatto ambientale vi è una scarsa indicazione degli effetti cumulativi delle ricerche petrolifere sull'ambiente.
5. Non è possibile ignorare che "potenzialmente" il progetto Elsa 2 è in grado di violare il principio di precauzione
6. Non è possibile disattendere il divieto di arrecare impatti alle altre regioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo autorizzando un progetto, come quello di Elsa 2, che potrebbe arrecare danni transfrontalieri
7. Non è possibile ignorare e disattendere le numerose norme di diritto comunitario che impongono la tutela del Mar Mediterraneo, considerato bene comune a tutte le nazioni

Per tutte le ragioni sopra esposte il Comitato MEDITERRANEO NO TRIV invita il Ministero a rifiutare l'istanza ELSA 2

In mancanza è ferma intenzione del Comitato Mediterraneo No Triv utilizzare il presente scritto quale documento utile al fine dell'individuazione di eventuali responsabilità non solo aziendali ma anche istituzionali e politiche in caso di incidenti e/o disastri, per omesso controllo e **mancata applicazione del principio prudenziale in materia ambientale.**

Ai fini di eventuali comunicazioni e richieste di informazioni il Comitato Mediterraneo No Triv elegge domicilio presso lo studio legale

dell'Avv. Giovanna Bellizzi, sito in Policoro (Mt) alla Via F.Fellini n. 09 pec:
avvbellizzi@pec.it. L'avv. Bellizzi sottoscrive per accettazione.

Il presente atto è inviato a mezzo pec e previa apposizione di firma digitale così come disposto dalla normativa in vigore.

Elenco associazioni e cittadini che hanno dato formale adesione alle predette osservazioni contro il Progetto Elsa 2

Vito Antonio Baglivo

Antonio Affuso

No scorie Trisaia

Biologicomele Giuseppe Mele

Albina Colella

Maurizio Bolognetti

Maria Vittoria Dimatteo

Blocchiamo Pozzo Pergola 1

Teresa Di Noia

Rosanna Tito

Nicola Favella

No Megacentrale

Tommaso Eddie Ruggieri

Carmela Martino

Caterina Tudor

No Triv Rossano

Barbara Cirigliano

Avv. Giovanna Bellizzi

